

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 385/AV5 DEL 08/04/2014

Oggetto: Sentenza n. 253/14 Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale RG 457/11 M. 16. Determinazioni

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. Di prendere atto del dispositivo della Sentenza non definitiva n. 253/14 del 26.3.2014 emessa dal Tribunale Penale di Ascoli Piceno nel procedimento penale RG n. 457/11 M. 16 contro P.V.;
2. Di procedere alla sospensione cautelare dal servizio del dipendente P.V., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 4, L. n. 97/2001 ed in particolare trattandosi di condanna per concussione ex art. 81 e 317 c.p. con pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per la durata massima di anni cinque.
3. Di disporre la sospensione dal servizio di P.V. dal primo giorno successivo alla data di avvenuta notifica del presente provvedimento al medesimo dipendente.
4. Di corrispondere al dipendente P.V. dalla data di sospensione dal servizio, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 17/10/2011 un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo.
5. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa.
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 5, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013.

IL DIRETTORE

AREA VASTA N. 5
(Dott. Massimo Del Moro)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'U.O. ECONOMICO FINANZIARIA F.F.

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento

attesta

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget.

**Il Dirigente dell'U.O. Economico-Finanziaria
(Dott. Pietrino Maurizi)**

La presente determina consta di n.5 pagine e di n. 1 allegato al formato cartaceo della presente determina sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del dipendente.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

□ **Normativa ed atti di riferimento:**

*Legge n. 97/2001;
C.C.N.L.5.12.1996 e segg.*

□ **Motivazione:**

Premesso che:

In data 6.9.2010 è stato acquisito al protocollo dell'Area Vasta n. 5 al n. 29374 la comunicazione resa ai sensi dell'art. 129 disposizioni di attuazione del cpp, con la quale la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha informato l'amministrazione dell'esercizio dell'azione penale nei confronti del dipendente dirigente medico Dr P.V. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 317 cp (tentata concussione).

Con nota acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 5 al n. 18086 del 2.4.2014 la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno ha trasmesso copia del dispositivo della Sentenza non definitiva 253/14 del 26.3.2014 emessa dal Tribunale Penale nel procedimento penale RG n. 457/11 M. 16. contro V.P. nella quale il predetto dipendente viene riconosciuto colpevole del reato ascrittogli e conseguentemente condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pena dichiarata sospesa.

La L. n. 97/2001 "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", all' art. 4 testualmente dispone: "*1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'art. 3, co. 1, stessa legge – tra i quali figura la concussione ex art. 317 c. p. -, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. 2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva*".

Per quanto attiene la durata del provvedimento di sospensione, l'Avv. Patrizia Viozzi con parere reso con nota prot. n.434015/SBLEGAL del 7.4.2014, ha riferito che:

"richiamo precedente nota prot. n. 2303 del 27.10.2011 in relazione ad una diversa fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione (peculato), il cui contenuto, relativo alla durata della sospensione cautelare dal servizio, è applicabile al caso che ci occupa riguardante fattispecie ex art. 317 (concussione).

Invero l'art. 4, L. n. 97/27.03.2001 statuisce: "**nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3,**

comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva".

Fra questi delitti rientra anche quello di concussione previsto e punito dall'art. 317 c.p., per il quale è stato condannato il dipendente V.P.

In particolare sulla durata della sospensione cautelare, occorre chiarire che, dopo l'intervento abrogativo della Corte Cost. (cfr. sent. n. 145/2002), essa può essere ragionevolmente desumibile solo dalla L. n. 19/1990 ("Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti"), art. 9, co.2, seconda parte, la quale prevede che "Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto." A tal proposito si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 294/2010 (che richiama la sentenza Corte Cost. n. 145/2002) la quale testualmente stabilisce: "La Corte tuttavia chiarì che la declaratoria di illegittimità costituzionale non rendeva la sospensione obbligatoria dal servizio priva del necessario termine di durata, potendosi rinvenire nel sistema la previsione della durata massima di cinque anni della misura cautelare sospensiva contenuta nell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), alla quale doveva attribuirsi «il carattere di una vera e propria clausola di garanzia, avente una portata generale». Conclude dunque la Corte che l'art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 2001, doveva essere letto, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, «nel senso che la sospensione dal servizio disposta a norma del comma 1 perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsa una durata complessivamente non superiore a cinque anni della sospensione, facoltativa o obbligatoria riferibile al medesimo procedimento penale".

Dunque la durata della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio non è più ancorata alla durata della pena inflitta, anche in via non definitiva, dal giudice penale.

Sarà di tutto interesse per il dipendente sospeso comunicare tempestivamente l'auspicata favorevole sentenza della Corte di Appello di proscioglimento o assoluzione che intervenga prima del quinquennio per ottenere dall'Ente la riammissione in servizio ed i conguagli stipendiali, se dovuti.

Tale impostazione è stata condivisa dal Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno che recentemente, sia in sede di procedimento ex art. 700 cpc, sia in sede di merito, ha respinto il ricorso con il quale un dipendente sospeso dal servizio in fattispecie analoga, aveva impugnato la determina di sospensione e chiesto la riduzione del termine di durata della stessa".

In considerazione di quanto sopra esposto per le motivazioni contenute nel parere legale sopra richiamato risulta obbligatoria la sospensione dal servizio del dipendente per la durata massima di anni cinque, posto che lo stesso ha subito condanna ancorché non definitiva, quindi, non esecutiva, per peculato continuato ex art. 317 c.p., con pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che nel quinquennio intervenga sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva.

L'art. 10 del CCNL per la sequenza contrattuale dell'art. 28 del CCNL del personale della dirigenza medico – veterinaria del servizio sanitario nazionale sottoscritto il 17 ottobre 2008, ad oggetto “Sospensione cautelare in caso di procedimento penale” per tale fattispecie testualmente recita : “1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11...omissis...7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo.8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione. ...omissis...”.

In conclusione alla Sentenza in argomento va data attuazione nei termini sopra indicati.

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. Di prendere atto del dispositivo della Sentenza non definitiva n. 253/14 del 26.3.2014 emessa dal Tribunale Penale di Ascoli Piceno nel procedimento penale RG n. 457/11 M. 16 contro P.V.;
2. Di procedere alla sospensione cautelare dal servizio del dipendente P.V., ricorrendo i presupposti di cui all’art. 4, L. n. 97/2001 ed in particolare trattandosi di condanna per concussione ex art. 317 c.p. con pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, per la durata massima di anni cinque.
3. Di disporre la sospensione dal servizio di P.V. dal primo giorno successivo alla data di avvenuta notifica del presente provvedimento al medesimo dipendente.
4. Di corrispondere al dipendente P.V.. dalla data di sospensione dal servizio, ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 17/10/2011 un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo.
5. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa.
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013.

Il Responsabile del procedimento

- Lorella Corvaro -

- ALLEGATI -

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del dipendente